

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Settembre 2012

**Siglato
Protocollo d'Intesa
tra l'Inail e i Patronati**

**Mediazione:
riconoscimento
ministeriale
ENUIP
e UNSICONC**

**Riforma
Mercato del Lavoro:
i principali aspetti
della nuova Legge**

Riforma mercato del lavoro, le novità della nuova legge analizzate dall'UNSIc con un apposito "Servizio informativo" per gli associati

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



Tra non poche contestazioni ma comunque mirando ad una reale prospettiva di crescita, la Camera dei Deputati, nella seduta del 27 giugno 2012, ha approvato il Disegno di Legge di Riforma del mercato del lavoro (n. 5256) successivamente pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012. La Legge n. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012. La riforma si propone di rendere maggiormente dinamico, competitivo e produttivo il mercato del lavoro in modo tale da garantire concrete possibilità occupazionali, specificamente giovanili e femminili riducendo i tempi di attesa nel passaggio tra scuola e lavoro e tra prima collocazione e ricollocazione.

L'UNSIc attraverso l'Ufficio Legale & Sindacale ha predisposto una serie di circolari informative, tese ad offrire un'approfondita analisi circa le novità di natura giuslavoristica che maggiormente interessano l'attività dell'Organizzazione. Si intende così offrire alle nostre strutture territoriali un utile servizio di informazione in merito all'importante, benchè discussa, Riforma Monti-Fornero. L'analisi dei singoli istituti sarà integrata con i primi pareri espressi in dottrina e con gli interventi delle Istituzioni competenti quale, ad esempio, la circolare n.18 del 18/07/2012 della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro che ha dettato le prime indicazioni operative. Nella prima nota diffusa dall'UNSIc, senza voler esprimere giudizi personali e di merito, vengono trattate le novità introdotte in materia di contratto di lavoro a termine. Seguiranno una serie di circolari sugli altri istituti che hanno visto modificata la propria disciplina. Specificamente, poi, nelle successive circolari si è diffusa la pubblicazione, nel Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11/08/2012, della legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge 22/06/2012, n. 83 recante: «*Misure urgenti per la crescita del Paese*», con la quale, tra le altre cose, sono state apportate significative novità alla legge n. 92/2012, di Riforma del mercato del lavoro».

Le modifiche alla legge n. 92/2012 sono contenute nell'articolo 46-bis e riguardano vari istituti. Si fornisce una sintesi delle varie modifiche. Per i contratti a termine viene, nuovamente modificato il D.L.vo n. 368/2001, limitatamente al periodo di "latenza" tra un contratto a tempo determinato e l'altro (in via generale, 60 o 90 giorni a seconda che il rapporto sia durato per un periodo inferiore, pari o superiore ai 6 mesi). Nei contratti stagionali ed in tutti quelli previsti dalla contrattazione collettiva, anche decentrata, può essere portato, rispettivamente, a 20 o 30 giorni. L'apprendistato in somministrazione, anche a tempo determinato, è possibile in tutti i settori produttivi. Per quanto riguarda le partite IVA, due dei tre elementi presuntivi (quelli della durata e del reddito complessivo del collaboratore) vengono cambiati.

Ora, il riferimento sia agli 8 mesi che all'80% del fatturato riferibile allo stesso soggetto, anche per interposta persona, sono calcolati su 2 anni solari consecutivi. Per il lavoro accessorio i titolari di integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito possono lavorare con LOA in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, per l'anno 2013 con un compenso massimo di 3.000 euro nell'anno solare. L'Inps provvede a sottrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno congruendo con gli accreditati contributivi derivanti dal LOA. L'indennità di mobilità è prorogata "a requisiti pieni" fino al 31 dicembre 2014. Previsto il monitoraggio sugli ammortizzatori sociali, entro il 31 dicembre 2014 si procederà ad una ricognizione sulle prospettive economiche ed occupazionali, al fine di ipotizzare interventi correttivi compatibilmente con lo stato della finanza pubblica. Sulla contribuzione degli iscritti alla gestione separata, per il 2013 l'aliquota rimane ferma al 27,72%, ma continuerà a crescere progressivamente fino a raggiungere il 33,72% a decorrere dal 2018. Per gli iscritti ad altre forme pensionistiche l'aliquota salirà al 20% già a partire dal 2013 (era il 19% nella riforma "Fornero") per raggiungere il 24% a decorrere dal 2016. La CIGS per le imprese in amministrazione straordinaria rimarrà fino a dicembre 2015 ma soltanto per quelle aziende nelle quali sussistano prospettive di ripresa e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, che saranno valutati sulla base di criteri oggettivi determinati con DM del Ministro del Lavoro. Verrà istituita una banca dati sulle crisi aziendali, il Ministero del Lavoro, infatti, raccoglierà tutti i contratti e gli accordi collettivi di gestione degli esuberanti con ricorso ad ammortizzatori sociali. Con un decreto apposito saranno determinate le modalità per la raccolta.

Per i disabili viene, nuovamente, modificato l'art. 3 della legge n. 68/1999. Dopo le modifiche introdotte con la legge n. 92 anche i contratti a termine di durata pari od inferiore a 6 mesi non rientrano nella base di calcolo per la determinazione dell'aliquota. Sul concordato preventivo ed omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti vengono ampliate le fattispecie di trasferimento secondo le quali con accordo sindacale, concluso per una tutela anche parziale dell'occupazione, possono esser posti limiti alla conservazione dei diritti dei lavoratori. Si tratta di una modifica all'art. 47, comma 4 - bis, della legge n. 428/1990. Infine per i call center l'attività di vendita diretta di prodotti o servizi in "outbound" può avvenire con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto soltanto sulla base di un corrispettivo fissato dalla contrattazione collettiva di riferimento. I call center con almeno 20 dipendenti che trasferiscono all'estero la propria attività perdono l'incentivo previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC

1

EDITORIALE

DOMENICO MAMONE
*Presidente
 dell'Unione
 Nazionale
 Sindacale
 Imprenditori
 e Coltivatori*

Riforma mercato del lavoro,
 le novità della nuova legge
 analizzate dall'UNSIK
 con un apposito "Servizio
 informativo" per gli associati

4

IL SISTEMA SERVIZI UNSIK

Riconoscimento ministeriale
 per la mediazione
 di ENUIP e UNSIKONC

4

Siglato protocollo d'Intesa
 tra l'Inail e i Patronati

7

UNSIKOLF: Sanatoria 2012
 per regolarizzare
 i cittadini stranieri

8

10

DAL NAZIONALE

In vigore la Riforma del mercato
 del lavoro Monti-Fornero:
 alcuni aspetti d'interesse

10

Esodati: il piano operativo dell'Inps
 per la pensione e le precisazioni
 del Ministero del Lavoro

13

16

DAL TERRITORIO

Iniziativa dell'Unsic Siderno
 rivolta agli imprenditori

16

La formazione punto di partenza
 per l'integrazione
 e la convivenza

17

L'UNSIK e l'AIDA Onlus
 sostengono la FIPIC

19

20

MONDO AGRICOLO

Nuovi incentivi
 sulle rinnovabili

20

Ismea: ampliati i criteri di accesso
 alle agevolazioni per l'insediamento
 di giovani in agricoltura

21

Nuovo decreto
 sull'etichettatura e presentazione
 dei vini DOP e IGP

21


22

DALLE REGIONI



24

NOVITÀ



26

LAVORO E PREVIDENZA



Contributi
artigiani e commercianti

26

Novità in materia
di incentivi all'assunzione

29

INAIL: variazione tasso interesse
di rateazione e dilazione


30

Lavoro: modalità comunicative
per la "chiamata" dei lavoratori
intermittenti

31

32

JUS JURIS



SOMMARIO

InfoImpresa

INFOIMPRESA

*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile
Domenico Mamone

Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003

Riconoscimento ministeriale per la mediazione di ENUIP e UNSICONC

In materia di conciliazione, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia - ha riconosciuto ENUIP (Ente Nazionale UNSIC Istruzione Professionale) e UNSICONC (Organo Nazionale di Mediazione e Conciliazione UNSIC), entrambi promossi dall'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori; enti finalizzati ad offrire agli associati due importanti ed attualissimi servizi in materia di mediazione professionale ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n.180. Specificamente l'ENUIP è stato iscritto al n. 336 dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di forma-

zione dei mediatori con P.D.G. del 26 luglio 2012 mentre l'UNSICONC è stato iscritto in via definitiva al n. 575 nel registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18/10/2010 n. 180. La mediazione professionale costituisce un'importante alternativa, in alcuni casi propedeutica al contenzioso giudiziale, capace di ridurre tempi e costi nella risoluzione della controversia tutelando al contempo gli interessi delle parti a mezzo della consueta professionalità e competenza che l'UNSIC garantisce in ogni iniziativa di cui si fa portavoce e promotrice. Pertanto ENUIP ed UNSICONC pos-

sono soddisfare a 360 gradi ogni esigenza connessa alla mediazione sia formando nuovi mediatori sia gestendo direttamente le mediazioni inoltrate all'Ente.

A fronte di tali importanti novità e dei relativi servizi svolti in tale ambito i responsabili territoriali dell'Unione interessati ad usufruire di suddetti servizi presso le proprie strutture possono inoltrare apposite istanze alle sedi Nazionali di ENUIP ed UNSICONC e, in ogni caso, per ogni ulteriore approfondimento possono contattare telefonicamente l'Ufficio Legale & Sindacale UNSIC al n. 06 58333803 (e-mail: ufficiosindacale@unsic.it).

Esodati: piano operativo dell'Inps per la verifica del diritto alla pensione dei lavoratori salvaguardati

Dopo essere stato registrato l'11 luglio 2012 il decreto sulla prima tranche di 65 mila lavoratori privati che potranno accedere al pensionamento secondo le vecchie regole antecedenti alla riforma delle pensioni, ora l'Inps con il messaggio 12196 del 20 luglio illustra il "piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori salvaguardati".

Spiega l'Istituto che con il "messaggio si dà avvio al piano delle attività, che coinvolgerà sia le strutture centrali che quelle territoriali dell'Istituto e che dovrà portare, nel più breve termine possibile e comunque entro il prossimo 30 settembre, alla verifica, nei confronti dei lavoratori salvaguar-

dati, del diritto a pensione secondo le prevalenti regole."

Il messaggio Inps contiene in allegato anche la lettera tipo che verrà inviata ai lavoratori interessati dal decreto, nel quale viene fatto presente che "nel caso si riscontrino carenze od inesattezze", l'interessato può "attivarsi prenotando attraverso il Contact Center Multicanale (numero verde 803164) un appuntamento con un funzionario Inps presso lo Sportello amico della struttura territorialmente competente in base alla residenza. Qualora lo ritenga più agevole, potrà farsi assistere gratuitamente da un Ente di patronato legalmente riconosciuto." Ricordiamo che con il decreto sugli esodati viene così chiusa

solo la prima parte della questione dei lavoratori cosiddetti salvaguardati; quelli che rischiavano con la riforma delle pensioni di restare senza reddito nè pensione, ma dai dati recenti risulta un numero più elevato di esodati per i quali va trovata la copertura pensionistica.

Sul piano operativo dell'Inps e dopo l'annuncio delle lettere che saranno recapitate ai lavoratori interessati, si è svolta il 22 luglio scorso, presso la sede centrale dell'Istituto, una videoconferenza con gli Enti di Patronato, alla quale ha preso parte anche l'ENASC, nel corso della quale sono state date ulteriori indicazioni e illustrate le linee organizzative relative al piano salvaguardati.

Accordo tecnico operativo tra Inps e Enti di Patronato



È stato sottoscritto il 26 giugno 2012 un "Accordo Tecnico Operativo" tra l'Inps e gli Enti di Patronato per la telematizzazione e la decertificazione dei procedimenti amministrativi, finalizzato ad accrescere la collaborazione e a favorire una politica coordinata in tutti i campi di azione tesa allo sviluppo di un procedimento amministrativo che persegua il comune obiettivo dell'efficacia dei servizi a vantaggio dei cittadini/utenti. L'ENASC era presente alla videoconferenza dell'11 luglio scorso di presentazione dell'Accordo. All'incontro sono intervenuti il Presidente ENASC Salvatore Mamone e il Direttore Tecnico Domenico Marrella. A seguito della sottoscrizione dell'Ac-

cordo, a livello Regionale, Provinciale e Territoriale, sono stati istituiti i tavoli tecnici al fine di dare seguito a quanto previsto dal Protocollo. Nello specifico si stanno ultimando le procedure per la calendarizzazione "dell'agenzia appuntamenti", vista l'imminente chiusura degli sportelli INPS territoriali che in alcuni casi già è stata effettuata. Ai citati tavoli tecnici saranno date informazioni relative agli schemi uniformi predisposti dall'Istituto per la gestione informatica di tutte le istanze: pensioni; prestazioni a sostegno del reddito; contribuzioni e versamenti volontari; convenzioni internazionali, ecc. A questo proposito, dal 10 settembre sono iniziati i lavori dei Tavoli Tecnici Nazionali,

presso la Sede Centrale INPS, all'interno dei quali saranno definiti gli schemi di tutte le prestazioni, sulle quali sarà predisposto il materiale necessario per effettuare, in tempi celeri, la relativa formazione. Un altro argomento importante che sarà delineato, è riferito alla conservazione del cartaceo presso le sedi territoriali, ed il conseguente inoltro all'Istituto della documentazione per via telematica. Infine, come già avvenuto in alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia) l'INPS sta organizzando alcuni Tavoli Tecnici Regionali finalizzati ad individuare le principali istanze emergenti sul territorio sia per i dipendenti, nonché per i pensionati della Pubblica amministrazione.

"La soddisfazione degli utenti dei CAF", presentata una ricerca sul grado di soddisfazione dei Centri di Assistenza Fiscale

Si è svolto il 23 luglio, a Roma il Convegno "La soddisfazione degli utenti dei CAF", organizzato dalla Consulta dei CAF, nel corso del quale è stata presentata una ricerca sul grado di soddisfazione degli utenti dei CAF, realizzata dall'Ispo. Il Prof. Mannheimer ha infatti, illustrato il sondaggio dell'Istituto di Studi sulla Pubblica Opinione. All'incontro era presente anche il CAF UNSIC. Nel corso dell'evento è intervenuto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il quale ha elogiato l'operato dei Centri di Assistenza Fiscale in questi anni sottolineando che: "senza i CAF sarebbe quasi impossibile compilare un 730, un modello Unico e i centri di as-

sistenza hanno anche il merito, di avvicinare i cittadini al fisco e far vedere il dovere di pagare le tasse in positivo, come si è visto con l'Imu.

"Befera ha proseguito il suo intervento, inoltre, sottolineando come l'eccesso di norme ha reso, nel tempo, il nostro sistema fiscale più complesso; occorre quindi semplificare."

Il Presidente della Consulta Nazionale dei CAF, Valeriano Canepari, denuncia "i tagli ai contributi per il 730 arrivati a luglio" e "propone di rilanciare il ruolo dei centri ampliando la platea di coloro che possono compilare il modello 730, potenziando la funzione dei CAF nei controlli formali. Secondo la ricerca dell'Ispo, il 95,2% degli utenti

ritiene di ricevere un servizio buono o ottimo dai CAF e l'82,7% non sarebbe disposto a compilare le pratiche on line, senza l'assistenza diretta di un operatore."

Inoltre, Canepari ha evidenziato che "l'introduzione dell'Imu ha messo a dura prova le nostre capacità organizzative e ci ha richiesto un impegno davvero straordinario: anche la tempestica non ha di certo aiutato.

Quella appena conclusa è stata una campagna complicata da gestire, ma che dal punto di vista delle pratiche conferma i numeri dello scorso anno. Siamo, infatti, intorno ai 17 milioni di 730 ai quali si sono sommati circa 10 milioni di Imu elaborati e 3.300.000 Isee."

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Nell'ambito dello spazio dedicato agli approfondimenti in materia di "Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro", cominceremo, da questo mese, a prendere in rassegna le figure centrali nell'ambito della normativa in materia; in questo caso si partirà con la figura del RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Vi ricordiamo che la Divisione Lavoro UNSIC può essere contattata per chiarimenti tecnici ed operativi (all'indirizzo di posta elettronica: info@unsiclavoro.it).

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura aziendale obbligatoria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro. Vista la sua importanza gli obblighi dell'RSPP sono molteplici e vengono tutti elencati nel citato decreto legislativo. Solitamente questo compito viene svolto da un elemento interno all'azienda, che può essere anche il datore di lavoro, oppure da un consulente esterno, esperto in sicurezza sul lavoro. Il TU all'art. 2 comma 1 lettera f) definisce il RSPP: *"Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi."*

Come anticipato, gli obblighi dell'RSPP vengono indicati nel D.Lgs. 81/08, in particolare nell'articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione; nell'articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e nell'articolo 35 – Riunione periodica.

Articolo 33 – Compiti del servizio di

prevenzione e protezione

L'articolo 33 elenca gli obblighi dell'RSPP: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP nelle aziende che hanno fino a cinque dipendenti. Anche per il datore di lavoro che vuole svolgere il ruolo di RSPP c'è l'obbligo di formazione con corsi appositi e con aggiornamenti quinquennali. Altro obbligo a cui è sottoposto il datore di lavoro è quello di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – della presa d'incarico. Per il resto i compiti che è tenuto a svolgere sono i medesimi dell'RSPP interno.

Articolo 35 – Riunione periodica

Fra gli obblighi dell'RSPP in vece del datore di lavoro c'è quello di indire la riunione periodica almeno una volta l'anno, obbligatoria per tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti. Alla riunione devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati sono: il Documento di Valutazione Rischi (DVR); l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione

sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Nel corso della riunione si possono individuare sia i codici di comportamento necessari per ridurre al minimo i rischi, sia gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Nel caso in cui vengano introdotte nuove tecnologie o cambi notevolmente l'esposizione al rischio il RLS può chiedere che venga convocata un'apposita riunione.

Nelle aziende medio piccole la figura del RSPP può essere ricoperta dallo stesso datore di lavoro. Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede infatti per le società che hanno fino a un certo numero di dipendenti la possibilità che una delle figure professionali preposte al controllo della sicurezza sul lavoro sia rivestita dal responsabile stesso della società.

Il datore di lavoro può essere nominato RSPP in questi casi: aziende artigiane e industriali non superiori ai 30 addetti; aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; aziende ittiche fino e con un massimo 20 addetti; altre fino a 20 addetti.

Nei casi superiori ai suddetti è necessario ricorrere alla nomina di un RSPP esterno.

Per quanto riguarda gli obblighi formativi, l'articolazione del percorso formativo per RSPP – Datore di Lavoro: il percorso formativo dipende dal grado di rischio dell'azienda, andrà perciò prima effettuata la valutazione del rischio ed in seguito pianificata e somministrata la formazione. Nell'allegato 2 dell'accordo è possibile visualizzare le tabelle delle macro categorie di rischio, sulla base delle quali sono definiti durata e contenuti dei corsi: Rischio basso: 16 ore; Ri-

schio medio: 32 ore; Rischio alto: 48 ore. I contenuti minimi della formazione devono comprendere i seguenti moduli:

Modulo 1 : normativo-giuridico;

Modulo 2: gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza;

Modulo 3: tecnico – individuazione e valutazione dei rischi;

Modulo 4: relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.

Valutazione e certificazione

Al termine del corso e dopo aver fre-

quentato il 90% del monte ore complessivo bisognerà sostenere un test di verifica che dimostri l'effettiva conoscenza dei temi trattati. Con il superamento positivo dell'esame finale i partecipanti avranno diritto all'attestato che permetterà loro di esercitare il ruolo di RSPP.

Aggiornamento

Ogni 5 anni il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP è tenuto a seguire un corso di aggiornamento, che ha durata differente a seconda del

grado di rischio. Come anticipato anche questo corso è fruibile in modalità online: Rischio basso: 6 ore; Rischio medio: 10 ore; Rischio alto: 14 ore. Vi ricordiamo che come Associazione Datoriale, l'UNSIC rientra fra i soggetti formatori riconosciuti dalla normativa, pertanto, la formazione degli RSPP-Datori di Lavoro può essere effettuata presso le nostre strutture territoriali.

Siglato protocollo d'Intesa tra l'Inail e i Patronati



Un nuovo Protocollo d'Intesa è stato siglato il 24 luglio tra Inail e Patronati, tra i quali l'ENASC, che mira a rafforzare le sinergie tra l'Istituto e tali Enti per un loro maggiore coinvolgimento nella prevenzione e riabilitazione dei lavoratori, riconoscendo così l'importante ruolo svolto in questi anni nell'ambito di tali tutele.

Il protocollo, in linea anche con le recenti innovazioni, incoraggia l'utilizzo degli strumenti informatici e le procedure di semplificazione e implementazione dei mezzi di comunicazione telematica con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e la tutela sanitaria degli infortunati e tecnopatici. Come ha reso noto l'Inail, a seguito dell'Accordo, "gli Istituti di Patronato operano sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e forniscono assistenza a circa 6 milioni di cittadini per oltre 100 diverse prestazioni sociali e previdenziali. L'INAIL conferma l'impegno a proseguire e rafforzare i rapporti con

tali Enti attraverso l'adozione di piani e programmi operativi comuni.

Nella stesura del nuovo testo si è tenuto conto in particolare dell'evoluzione normativa e da ultimo del dlgs n. 235/2010 che incoraggia il crescente utilizzo degli strumenti informatici. Il nuovo Protocollo recepisce e promuove quindi le procedure di semplificazione e implementazione degli strumenti di comunicazione telematica, coerentemente con gli indirizzi espressi anche dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL (CIV).

Il Protocollo conferma e valorizza inoltre l'esperienza maturata da INAIL e Patronati dopo l'introduzione nel 2004 del "Codice di comportamento" in materia di visite mediche collegiali, a seguito di opposizione a provvedimenti dell'INAIL contenenti valutazioni medico - legali in materia di danno alla persona, sia temporaneo che permanente. Le visite collegiali rappresentano infatti un efficace strumento per la composizione informale delle controversie e per il conteni-

mento del contenzioso giudiziario.

Previsto infine il rafforzamento delle attività di monitoraggio anche tramite l'istituzione di specifici Tavoli tecnici, per la rilevazione e il superamento di eventuali criticità tramite azioni comuni concordate." Nel nuovo accordo viene ulteriormente ampliata e sviluppata l'importante funzione sociale svolta dal Patronato che, oltre ad istruire, presentare e far liquidare le prestazioni, potrà prendere visione e stampare lo stato e gli esiti della pratica su delega dell'infortunato accedendo ai servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto. Inoltre, il Protocollo rafforza il ruolo della collegiale come momento di approfondimento dei quadri diagnostici e valutativi, l'implementazione degli interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il rafforzamento dell'attività formativa.

UNSCOLF: Sanatoria 2012 per regolarizzare i cittadini stranieri irregolari, domande dal 15 settembre al 15 ottobre

In attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il decreto prevede per i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del dl 106/2012, occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale, potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione. Il nuovo provvedimento prevede delle ipotesi aggravanti, con pene aumentate da un terzo alla metà, in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto dalla normativa italiana all'articolo 22, comma 12 del Testo Unico sull'immigrazione) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento".

Sono previste sanzioni anche per le persone giuridiche che si avvalgono dell'impiego irregolare di cittadini stranieri, e un permesso di soggiorno temporaneo per il lavoratore che denuncia il grave sfruttamento lavorativo. Il decreto è entrato in vigore il 9 agosto. Per cui, colf, badanti, manovali e cuochi potranno uscire dalla condizione di clandestinità. La nuova Sanatoria 2012 prevede la possibilità di pagare un contributo forfettario per ogni clandestino alle proprie dipen-

denze. I datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, "comunque presenti nel territorio nazionale", potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione. Ma vediamo come procedere per attivare la domanda di sanatoria. Innanzitutto, con la Sanatoria Immigrazione 2012, potranno essere regolarizzati solo i rapporti di Lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico, dove sarà possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali.

Il datore di lavoro dovrà versare un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore in "nero" alle proprie dipendenze, con l'aggiunta del pagamento delle somme dovute a titolo contributivo e retributivo di almeno sei mesi. Attenzione: è obbligatoria la regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di durata superiore a sei mesi.

Questo vuol dire che qualsiasi datore di lavoro può autodenunciarsi e dopo aver versato i contributi arretrati all'Inps e dopo aver risolto favorevolmente anche le buste paga dei lavoratori, potrà mettersi in regola a tutti gli effetti.

Sono esclusi però i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, con precedenti penali legati all'arresto in flagranza, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazio-

nali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato Italiano. Con la sanatoria, o regolarizzazione, sarà quindi possibile: dare la possibilità, ad un gran numero di lavoratori stranieri clandestini o irregolari già presenti sul territorio italiano, di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro, purché i datori di lavoro siano disposti ad assumerli regolarmente e versare i relativi contributi; per i datori di lavoro, di evitare di incorrere in pesantissime sanzioni, che verranno messe in atto non appena si avrà l'approvazione definitiva dal Governo del decreto legislativo che introduce le norme minime relative a sanzioni e provvedimenti, nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare.

In conclusione, tutti i lavoratori potranno usufruire di questa regolarizzazione per poter mettersi in regola ed uscire dalla situazione di "lavoro nero". Sicuramente saranno tantissime le richieste, e per adesso lo stesso Governo vuole andarci con i piedi di piombo, perché vuole specificare ogni casistica al fine di non ingorgare i Tribunali di ricorso ed appelli, così come è già successo per la regolarizzazione del 2009.

Per le pratiche di regolarizzazione e per l'inoltro della domanda è possibile contattare l'UNSCOLF (unsicolf@unsic.it – Tel 06 58333803) o il Patronato ENASC, rivolgendosi alla sede più vicina (www.enasc.it).

Seminario su: “La libertà di professare la propria fede in ogni Stato che aderisce all’Onu

Il 6 luglio 2012, promosso dal prof. Alberto Febbrajo del Centro Interdipartimentale C.I.T.I.U.S., dalla Fondazione Accademica IUISM “Sapientia Mundi” onlus in collaborazione con l’UNSIC, si è svolto a Roma, presso la sede nazionale del patronato ENASC, il seminario sul diritto di professare liberamente per ogni uomo la propria fede in ogni nazione aderente all’Onu. Il Convegno è stato occasione di continuità con il Seminario su: “Lo Stato della Città del Vaticano e la sua missione “salus animarum”; che ha ribadito l’autorità dello Stato della Città del Vaticano a far valere, in virtù della sua missione universale, il diritto dei cattolici a professare liberamente la propria fede in ogni nazione. Dell’evento il Quotidiano la Discussione ha dato ampio risalto con un articolo pubblicato il 24 giugno scorso. Il Presidente del patronato ENASC Salvatore Mamone ha salutato i partecipanti al Convegno ed ha sottolineato l’attualità dell’argomento, trattato in concomitanza dei recenti fatti di cronaca relativi all’eccidio di numerosi cattolici nelle Chiese del Kenja e della Nigeria. La prof.ssa Filomena Giordano, coadiuvata dai tutor Daniele De Muro, Ileana Speziale, Alessandro Averna e Lilia Giglio, ha rilevato che la libertà religiosa è tutelata dalla maggior parte degli Stati Moderni attraverso le Costituzioni e, in sede internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata all’Onu nel 1948. Peraltro, come ha evidenziato il Presidente UNSIC Domenico Mamone lo Stato della Città del Vaticano è un soggetto di diritto internazionale che ha finalità di natura universale ed è preposto alla tutela dei cattolici sparsi in tutto il mondo quale unicum christianorum universalitatis a favore dei quali ha il diritto di richiedere il doveroso intervento dell’Onu in caso di accadimenti funesti.

Padre Alfonso Arrechua Libano ha, poi, ribadito che per le attività della Chiesa i fedeli sono chiamati a contribuire liberalmente, intellettualmente ed economicamente alle necessità della Chiesa cattolica stessa, che analogamente alle altre confessioni religiose non può essere assoggettata a leggi economiche ordinarie dello Stato, ed ha auspicato, per il benessere di tutti i cittadini, che il Governo tecnico segua le indicazioni di sua Santità Benedetto XVI, che propone la na-

scita di un’etica economica basata sulla legalità e sulla giustizia sociale e sul superamento delle lungaggini burocratiche per uno Stato fondato sul diritto.

Al termine del Convegno la prof.ssa Giordano ha informato sui prossimi appuntamenti della Fondazione “Sapientia Mundi”, tra questi le celebrazioni rievocative della figura dell’Imperatore Costantino, inerenti la politica di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, dell’economia e dell’esercito operata dopo la vittoria del 28 ottobre 312 contro Massenzio e l’Editto sulla libertà religiosa. Si ricorda, al riguardo, il seminario del 9 agosto 2012, presso il XX Municipio di Roma, nel quadro della collaborazione con il Presidente Gianni Giacomini, preludio della rievocazione della battaglia di Ponte Milvio, dal titolo “In hoc signo vinces”, che si terrà nella Capitale il 27 e 28 ottobre prossimo, patrocinato da numerose Università, Province, Comuni e Ordini professionali. Le manifestazioni celebrative mirano a focalizzare l’attenzione sulla rivoluzione, operata da Costantino (Medicum Maximus), verso una moderna forma economica ed amministrativa sostenuta da una nuova base morale dell’Impero; opportunità che si offre all’Imperatore di legare la sua idea riformatrice attraverso il riconoscimento del diritto degli uomini di professare la propria religione. Costantino ricercava nel cristianesimo una nuova base morale dell’Impero, a differenza di Massenzio che, legato agli antichi dei di Roma, negava dispoticamente qualsiasi altra forma di credo. Sta proprio qui, in tale ricerca, la modernità e l’attualità di questa importante figura storica.

Il ruolo dell’Imperatore Costantino è stato, peraltro, evidenziato dall’insegnante Sandra Giannoccaro, coordinatrice dell’evento e del seminario del 9 agosto, coadiuvata dal Presidente ENASC Salvatore Mamone, Alessandro Averna, Daniela Panetta e Loredana Verdelli, per ciò che riguarda la riforma tetrarchica diocleziana. La struttura dell’Impero ridisegnata da Costantino è suddivisa in quattro prefetture: le Gallie, l’Italia, l’Oriente e l’Illirico, tutte facenti capo ad un unico Imperatore. Nelle prefetture sono rigidamente separati il potere civile e politico da quello militare; la giurisdizione civile e giudiziaria è affidata ad un prefetto del pretorio al quale

sono subordinati i vicari delle diocesi ed i governatori delle province. Ai prefetti, sebbene privi del potere militare, è affidata la logistica militare; e sono attribuite le funzioni di: a) amministrazione delle finanze anche militari; b) applicazione e possibile modifica degli editti generali; c) controllo dei governatori delle province che per gravi motivi possono punire o destituire; d) amministrazione suprema delle giustizia civile o penale.

Costantino controbilancia l’importanza dei prefetti con la breve durata della carica e con la creazione del magister peditum (comandante per la fanteria) e del magister equitum (comandante per la cavalleria) ai quali affida la guida dell’esercito nelle prefetture. A lui si deve poi la creazione di una nuova capitale ad oriente (Costantinopoli) e lo snellimento della burocrazia affidata per gli affari della corte a quattro alti dignitari, e per gli affari dello Stato a tre alti funzionari, questi con i prefetti urbani formano il Concistorium principis (“Consiglio del principe”). Altro evento di rilievo, nel quadro della rievocazione storica, è stata la rimozione dei lucchetti da Ponte Milvio, al quale ha partecipato in qualità di madrina l’attrice Annalisa Insardà, testimonial del “Sapientia Mundi”.

Il tema della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione è stato il motivo che ha determinato nel 2010 la volontà della Fondazione “Sapientia Mundi” di avviare in collaborazione con il prof. Alberto Febbrajo, Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Macerata e con l’ENUIP, sulla base della legge 382/80 art. 91 comma 5 e della legge 509/1999, un Corso sperimentale della Pubblica Amministrazione e delle organizzazioni complesse svolto con metodologia blended per i pubblici dipendenti e quanti comunque aderenti all’UNSIC.

Tale attività fortemente voluta dal Prof. Febbrajo si è dimostrata vincente nel campo dell’amministrazione pubblica, che lo stesso rileva essere stata troppo spesso tributaria delle Università a distanza, enti, purtroppo, costituiti senza un effettivo fondamento giuridico. Problematica che dovrebbe, ancora oggi, interessare più da vicino l’attuale Ministro tecnico dell’Università e della Pubblica Istruzione, il quale ben dovrebbe conoscere tale realtà, più volte riportata, con stupore, alla ribalta dalla cronaca.

In vigore la Riforma del mercato del lavoro

Monti-Fornero: alcuni aspetti d'interesse

La Riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, la Legge n. 92/2012 è infatti entrata in vigore il 18 luglio 2012. Molti gli aspetti di interesse della nuova legge che mette mano a tutti gli istituti riguardanti l'occupazione.

I contratti a termine

Una delle novità più importanti introdotte dal Testo è sicuramente la nuova disciplina prevista per la contrattazione a termine per la quale ora risultano modificati i requisiti inerenti l'obbligo dell'indicazione della causale, l'intervallo temporale tra più contratti e l'impugnazione e il ricorso. È stato altresì introdotto un contributo addizionale a carico delle imprese per finanziare la neonata ASPI.

Specificamente, in base all'articolo 9 della Riforma se il contratto a termine dura fino a un anno non è necessario indicare le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che finora erano necessarie alla forma del contratto.

Con suddetta durata però il contratto non sarà prorogabile. Può evitarsi di inserire la causale anche nei casi in cui è specificamente previsto dai contratti collettivi per assunzioni che avvengono nell'ambito di particolari processi organizzativi, comunque nel limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva. Un'ampia estensione è stata prevista per gli intervalli intercorrenti tra un contratto e l'altro:

60 giorni (non più 10 gg.) per i contratti fino a sei mesi;

90 giorni (non più 20 gg.) per i con-

tratti di durata superiore.

Il contratto diventa a tempo indeterminato se:

contratti di durata fino a sei mesi – se il rapporto dura oltre il 30esimo giorno dalla scadenza (non più 20 giorni);

contratti di durata superiore a sei mesi – se il rapporto dura oltre il 50esimo giorno (non più 30 giorni). Confermata la trasformazione automatica del rapporto a termine in indeterminato dopo 36 mesi di successione di rapporti nei quali vanno computati anche i periodi in somministrazione. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere riduzioni di questi periodi per particolari esigenze organizzative come, ad es., l'avvio di una nuova attività o il lancio di un prodotto o servizio innovativo.

Contenzioso

Si allungano i tempi per impugnare il contratto a termine, si riducono quelli per il ricorso per i rapporti che vengono a cessare in epoca successiva al primo gennaio 2013.

Per la precisione la nuova norma (art. 11) prevede: 120 giorni per l'impugnazione, anche extragiudiziale (non più 60 giorni); 180 giorni per il ricorso (non più 270).

Ammortizzatori sociali - ASPI

Dal primo gennaio 2013 per i lavoratori che perdono l'impiego è prevista l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) sostituisce l'assegno di disoccupazione e gradualmente, entro il 2017, anche quello di mobilità. L'ASPI non è prevista in caso di dimissioni del lavoratore ed è riservata a chi rimane senza occupazione per cause non dipendenti dalla propria volontà (ad es. in caso di licenziamento).

Contributo aggiuntivo ASPI

Previsto un maggior onere contributivo per le imprese sui contratti a termine: un'aliquota aggiuntiva dell'1,4%, che va a finanziare l'ASPI. Accogliendo le richieste delle aziende, questo contributo non coinvolge i rapporti stagionali, i contratti di sostituzione e gli apprendistato.

Nel caso in cui l'azienda trasformi il contratto a tempo indeterminato, beneficerà della restituzione dell'importo relativo alle ultime sei mensilità del medesimo contributo.

La restituzione avviene anche se il lavoratore viene riassunto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine (ovviamente solo per il numero di mensilità restanti, ad es., una mensilità se l'assunzione avviene dopo cinque mesi).

Beneficiari: lavoratori dipendenti; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa; artisti; lavoratori a termine della PA.

Sono esclusi gli operai agricoli per i quali è stata individuata una copertura specifica.

Ai dipendenti che non avranno maturato i requisiti minimi per beneficiare dell'ASPI è prevista una c.d. "mini ASPI". Per i Collaboratori a Progetto (Co.co.pro) è prevista invece una corresponsione una tantum alla fine del rapporto. Per i lavoratori dei settori non coperti da cassa integrazione di aziende che occupano più di 15 dipendenti sono stati introdotti i fondi di solidarietà bilaterali.

Restano invece invariate le rispettive discipline della cassa integrazione ordinaria, contratti di solidarietà e cassa integrazione straordinaria limitata a ristrutturazioni industriali e crisi aziendali ed esclusa per cessazioni di



attività con procedura concorsuale.

Requisiti

E' necessario che i lavoratori abbiano maturato almeno: 2 anni di anzianità assicurativa;

1 anno di contribuzione nell'ultimo biennio.

Erogazione

Dal 2013 al 2016 vige un periodo transitorio durante il quale la durata del sussidio dipenderà dall'anzianità del lavoratore. Inoltre nel medesimo passaggio temporale il lavoratore potrà chiedere di incassare l'intera somma in un'unica soluzione per avviare una nuova attività. Dal primo gennaio 2016 entra a regime così corrisposta: per 12 mesi ai lavoratori sotto i 55 anni di età; per 18 mesi ai lavoratori sopra i 55 anni.

Importo dell'indennità

L'indennità non può mai superare il massimale della Cassa integrazione e deve essere calcolata seguendo i successivi parametri:

Retribuzione mensile sotto 1.180 euro: indennità del 75%;

Retribuzione mensile sopra 1.180 euro: indennità del 75% più il 25% del differenziale fra questo tetto e l'importo in busta paga.

Dopo i primi sei mesi l'indennità scende del 15%. Dopo ulteriori sei mesi scende di un altro 15%.

Mini ASPI

Prevista una copertura di importo inferiore per i lavoratori dipendenti che non hanno maturato i requisiti per il sussidio pieno: sono sufficienti 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi ed è riconosciuta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell'ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall'ASPI (75% della retribuzione mensile). Per finanziare l'ASPI sono previsti aggravii contributivi per le imprese (anche le PMI): aliquota addizionale dell'1,4% dell'imponibile previdenziale sui contratti a termine (esclusi lavoratori stagionali, apprendisti e sostituzioni). Le ultime sei mensilità vengono resti-

tuite all'azienda se trasforma il contratto a tempo indeterminato. Nei casi di licenziamento l'azienda paga un contributo del 50% del trattamento iniziale ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi 3 anni.

Una tantum Co.co.pro.

Non è stata estesa la copertura ASPI anche alle collaborazioni a progetto tuttavia, dal primo gennaio 2013, saranno destinatari di una corrispondenza una tantum ma solo se ricorreranno i seguenti requisiti: iscrizione esclusiva alla Gestione Separata INPS con almeno 4 mensilità accreditate nell'anno precedente; lavoro in regime di mono-committenza nell'ultimo anno reddito lordo fino a 20mila euro; periodo di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi.

Quantum dell'indennità

L'importo dell'indennità si calcola in base ai minimi annui stabiliti dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (minimale giornaliero fissato per l'anno a cui si riferiscono i contributi, moltiplicato per 312).

E' pari al 5% del minimale annuo, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (ad esempio, può raggiungere un massimo di 6.000 euro per sei mesi di lavoro). Se l'importo è inferiore a 1.000 euro si riceve in un'unica soluzione, se è superiore in importi mensili pari o inferiori.

Fondi di solidarietà

Per i settori che non sono coperti dalla cassa integrazione, vengono istituiti fondi di solidarietà bilaterali obbligatori nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Per i settori che al 31 marzo 2013 non avessero attivato i fondi, interverrà a mezzo di decreto interministeriale un fondo di solidarietà residuale.

Licenziamenti

La riforma del Lavoro Monti Fornero dedica particolare attenzione ai licen-

ziamenti apportando rilevanti novità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La più evidente è di certo l'introduzione del risarcimento in luogo del reintegro sul posto di lavoro. Il licenziamento individuale di un lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può avvenire per giusta causa (ex art. 2119 del codice civile) o per giustificato motivo (art. 3, L.604/1966).

Il giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo può riguardare uno o più lavoratori (licenziamento plurimo) ma non viene ricompreso nella disciplina del licenziamento collettivo così come regolamentato dalla legge 223/1991.

E' necessario un preavviso, in base ai contratti di lavoro, in mancanza del quale il datore di lavoro dovrà pagare al lavoratore la relativa retribuzione. Il giustificato motivo oggettivo si configura nel momento in cui esiste un'esplicita necessità dell'impresa (es.: crisi aziendale) e può riguardare ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento. Il giustificato motivo soggettivo è invece legato a «un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro».

Giustificato motivo soggettivo

Il giustificato motivo soggettivo si differenzia dalla giusta causa in quanto non è motivato da condotte così gravi da consentire il licenziamento ad nutum ossia senza preavviso. Ha anch'esso una motivazione disciplinare, legata all'inadempimento del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali. E' ammesso il licenziamento per superamento del periodo di comporto (l'arco temporale in cui, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto di conservare il posto) a meno che lo stato di malattia non dipenda dalla violazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Giustificato motivo oggettivo

Qualora il datore di lavoro ritenga che, per attuare delle modifiche, sia necessario licenziare un dipendente ha facoltà di farlo ma, in caso di contestazione, dovrà dimostrare il giustificato motivo oggettivo (ad esempio, il reale riassetto dell'azienda).

Pertanto l'onere della prova è individuato nei confronti dell'Azienda e dovrà dimostrare la sussistenza delle ragioni del licenziamento, il nesso di causalità con il recesso dal rapporto di lavoro, l'impossibilità di ricollocare il dipendente presso un reparto diverse o spostarlo a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte (anche inferiori alle precedenti, se il lavoratore presta il consenso). In caso di ricorso, il giudice ha l'obbligo di controllare la veridicità delle ragioni addotte ma senza entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro, ossia non può opporsi al ridimensionamento o riorganizzazione aziendale. Se in sede di contestazione il lavoratore si trovi nella possibilità di indicare mansioni che avrebbe potuto ricoprire, spetta al datore di lavoro motivare il mancato riposizionamento.

Il contenzioso

Se in seguito al ricorso del lavoratore il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore di lavoro dovrà applicare la tutela reale o quella

obbligatoria. Nel primo caso sono previsti, in base all'art. 18 della legge 300/1970 (lo Statuto dei Lavoratori), il reintegro nel posto di lavoro e un risarcimento pari alla retribuzione maturata, includendo i contributi dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, con un minimo di cinque mensilità. Le modifiche all'articolo 18 della riforma del lavoro Monti-Fornaro prevedono la possibilità di risarcimento senza reintegro nel caso in cui il licenziamento illegittimo sia avvenuto per motivi economici (giustificato motivo oggettivo), previo tentativo di conciliazione obbligatoria. La riforma prevede anche una limitata discrezionalità del giudice sull'eventualità del reintegro anche nei casi di licenziamenti disciplinari (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo): l'alternativa è un'indennità compresa fra le 12 e le 24 mensilità. La tutela obbligatoria è invece normata dall'art. 8 della legge 604/1966, con la riassunzione entro 3 giorni o il risarcimento attraverso un'indennità tra 2,5 e 14 mensilità prendendo come riferimento l'ultima retribuzione. Questa seconda opzione riguarda spesso le PMI, perché l'articolo 18 non si applica alle imprese sotto i 15 dipendenti.

Partite IVA: i nuovi parametri

La riforma del lavoro prevede la tra-

sformazione automatica in contratto di lavoro subordinato per tutte quelle consulenze che vengono classificate come "false Partite IVA" in base ai seguenti parametri: la collaborazione deve durare da almeno 8 mesi; il corrispettivo deve rappresentare almeno l'80% di quanto complessivamente percepito dal collaboratore; il collaboratore deve avere una postazione di lavoro "fissa" presso il committente quale ad es. una scrivania, un computer, ecc. Invece la partita IVA è reale e pertanto non impone l'obbligo di assunzione automatica quando: è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; è svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Significa, appunto, 18mila euro lordi all'anno; è svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni.



Esodati: le precisazioni del Ministero del Lavoro per la presentazione delle istanze

La Direzione Centrale Entrate dell'INPS con il messaggio n. 12196 del 20/07/2012 ha illustrato le specificità inerenti il piano operativo per la verifica del diritto alla pensione a favore dei lavoratori salvaguardati. La registrazione da parte della Corte dei conti il 12 luglio 2012 del Decreto ministeriale 1° giugno 2012, in applicazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato all'art. 6 e 6-bis del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012, completa il quadro normativo previsto dal legislatore in favore di quei lavoratori, cosiddetti salvaguardati.

Questi ultimi, in presenza di appositi requisiti, potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso antecedenti la riforma introdotta dalla sopra citata normativa nel più breve termine possibile e comunque entro il prossimo 30 settembre.

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, col supporto della Direzione centrale Pensioni e della Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, ha provveduto ad estrarre dagli archivi gestionali le posizioni assicurative dei lavoratori potenziali beneficiari delle disposizioni di salvaguardia.

Per i potenziali beneficiari della deroghe in argomento deve essere in concreto accertato il diritto al trattamento pensionistico secondo i preventivi requisiti. A tale scopo sono state inviate alle Direzioni provinciali speciali liste SICO, denominate SICO-

SALVAGUARDATI. Le Sedi dell'Istituto Assicuratore dovranno aggiornare e validare le posizioni assicurative contenute in tali liste secondo le consuete modalità.

Le attività in questione dovranno essere ultimate inderogabilmente entro il 21 settembre prossimo. A breve sarà disponibile nell'intranet aziendale, sezione assicurato pensionato, all'interno della procedura webdom, una nuova funzione denominata "Monitoraggio 65mila" che consentirà alle Sedi di segnalare l'avvenuto accertamento del perfezionamento dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione antecedenti la riforma introdotta dalla legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di rendere più efficace e trasparente il procedimento di verifica del diritto alla pensione a favore dei lavoratori cosiddetti salvaguardati, l'INPS ha ritenuto necessario coinvolgere i potenziali beneficiari inviando loro una comunicazione.

Nella lettera, oltre ad informare il cittadino di tale circostanza, si invita lo stesso a prendere visione del proprio estratto-conto previdenziale, ad attivarsi con la prenotazione di un appuntamento presso la struttura INPS territorialmente competente nel caso riscontri carenze od inesattezze nell'estratto, nonché a dotarsi di PIN dispositivo per la presentazione a tempo debito della domanda di prestazione.

Qualora potenziali beneficiari non inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS di competenza, quest'ultima avrà cura di accertare l'eventuale diritto del soggetto interessato per la con-

seguente segnalazione nell'applicativo "Monitoraggio 65mila" in corso di predisposizione. L'invio della comunicazione di cui al punto precedente sarà accompagnata da una specifica campagna informativa da parte dell'INPS.

In particolare, per meglio gestire la domanda di consulenza che certamente seguirà la ricezione delle comunicazioni da parte dell'utenza in questione, in una logica di proattività, il CCM procederà a contattare i potenziali beneficiari delle norme di salvaguardia, preavvisandoli dell'invio della comunicazione da parte dell'INPS e rappresentando loro la possibilità di fissare un appuntamento con un funzionario di Sede, per ricevere la consulenza e l'assistenza che fosse ritenuta necessaria.

Il sistema di customer care adottato dall'Istituto, come compiutamente descritto con le circolari n.113/2011, n.135/2011 e n.66/2012, assume come centrale e, tendenzialmente, esclusiva la modalità di gestione per appuntamento delle richieste di consulenza personalizzata.

Tale modalità permette, attraverso la preventiva istruttoria, o addirittura, soluzione delle problematiche rappresentate dal cittadino a motivazione della richiesta di accesso all'ufficio, di ottenere la massima efficacia del momento consulenziale.

In tale contesto, l'Istituto ha avviato la progettazione di una modalità particolare, denominata Sportello amico, dedicata alla gestione di target specifici di utenza, caratterizzati da particolare fragilità sociale ed economica, principalmente nell'ambito dell'area del recupero dei crediti contributivi o derivanti da prestazioni indebite.

I connotati caratterizzanti di tale modalità possono essere sintetizzati nei seguenti: facilità nell'accesso all'appuntamento fin dal momento del contatto telefonico; particolare attitudine alla relazione con un pubblico bisognoso di particolare attenzione, dei funzionari addetti al presidio dello specifico punto di consulenza.

Nelle more del dimensionamento, rispetto alla domanda di servizio proveniente dai segmenti di utenza sopra descritti, per ciascuna struttura territoriale dei punti di consulenza in questione, in considerazione anche della concentrazione delle ferie estive nei mesi di luglio ed agosto, si dispone che presso ciascuna Agenzia interna, complessa e territoriale, sia profilato al momento in Agenda Appuntamenti uno Sportello amico, destinato, in questa prima fase sperimentale, ad accogliere le richieste provenienti dai lavoratori salvaguardati.

La profilazione verrà effettuata a livello centrale, mentre ciascuna struttura territoriale dovrà provvedere a definire l'orario di ricevimento, che, conformemente a quanto stabilito dalla circolare n.66/2012, non potrà essere inferiore fin da adesso a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse, ridotte a 20 per le

Agenzie territoriali. Le Direzioni regionali garantiranno, secondo l'attuale assetto ordinamentale, la puntuale e tempestiva applicazione delle disposizioni sopra descritte da parte delle strutture territoriali dipendenti, con riguardo tanto all'aggiornamento delle posizioni assicurative, quanto all'erogazione del servizio di consulenza.

Le Direzioni regionali, inoltre, dovranno dare comunicazione alla Direzione centrale Organizzazione del completamento delle lavorazioni delle liste Sico-Salvaguardati.

Una volta terminate, infatti, sull'intero territorio nazionale le operazioni di verifica, l'Istituto procederà all'invio centralizzato dell'esito della verifica del diritto a pensione agli utenti interessati, presso il relativo domicilio.

Inoltre, la Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 19 del 31 luglio 2012, con le indicazioni delle fasi e delle modalità operative circa la presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati". La nota, specificamente, inerisce la presentazione delle domande per il beneficio della deroga rispetto ai nuovi requisiti previsti dalla manovra Monti Fornero (legge 214

del 2011 e legge 14 del 2012) per i lavoratori esonerati dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, per i lavoratori in congedo per assistenza ai figli con grave disabilità alla data del 31 ottobre 2011 e per i lavoratori in esodo incentivato con accordi individuali o collettivi la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta entro il 31 dicembre 2011 e che successivamente a tale data non si siano mai rioccupati. In allegato alla nota, il Dicastero ha predisposto il modulo di istanza e le certificazioni sostitutive relative alle singole fattispecie. Inoltre ha anche predisposto l'elenco degli indirizzi e mail (pec o posta elettronica dedicata) cui inoltrare le domande.

La circolare contiene le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro, ed il modello di istanza che dovrà essere presentato dal lavoratore che rientri in una delle quattro sotto indicate categorie:

lettera e), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 - l'istituto dell'esonero si consi-



dera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

lettera f), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore che alla data del 31 ottobre 2011 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale maturi, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

lettera g), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile

senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Le domande: unitamente all'istanza deve essere prodotta anche la fotocopia di un documento di identità; le domande devono essere presentate entro il 21 novembre 2012 (120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gaz-

zetta Ufficiale del decreto interministeriale del 1 giugno); le domande per i lavoratori esonerati, per quelli in congedo e per quelli con esodo incentivato collettivo devono essere presentate alla direzione territoriale del lavoro in cui risiede il lavoratore interessato; le domande per gli esodi incentivati individuali invece devono essere presentate alla Direzione territoriale del lavoro del luogo in cui è stato firmato l'accordo; le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001, come l'ENASC; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.



Iniziativa dell'UNSIK Siderno rivolta agli imprenditori

Si è tenuta a Siderno il 27 giugno un interessante incontro con gli imprenditori locali, presso i locali della Sede UNSIK su iniziativa della Responsabile per la zona Jonica, Sonia Lombardo, unitamente alla ALI (Associazione Locride Imprese) presieduta da Vincenzo Albanese, che ha visto una numerosa partecipazione. L'evento è nato sulla scorta della drammatica constatazione della condizione in cui versano gran parte delle imprese che operano nel comprensorio. Presenti i rappresentanti di tutti i settori economici e sociali più rappresentativi del territorio: imprese di produzione, operatori turistici, artigiani, commercianti, professionisti, servizi e agricoltura. Ai lavori ha partecipato anche il Presidente dell'Associazione dei Comuni della Locride Giorgio Imperitura. Tutti insieme per individuare strategie comuni ed utili al comprensorio con il qualificato contributo del Prof. Raffaele Sibilio docente del Dipartimento di Economia dell'Università Federico II di Napoli, uno dei massimi esperti in fruibilità dei territori ed innovazione aziendale. Sibilio ha guidato un colloquio interessante ed utile stante i gravi problemi del territorio e del fare impresa rispondendo alle domande dei rappresentanti delle imprese. In molti casi ha fatto superare dubbi ed incertezze, ma soprattutto ha stimolato uno slancio positivo alla voglia di fare, mettendo a confronto la nostra con altre realtà dove il cammino dello stare insieme, territorio, imprese ed istituzioni hanno dato risultati positivi. Sono stati, peraltro, analizzati formule e formati distributivi, modelli di innovazione e come formulare processi nuovi di ripresa territoriale. Gli orga-



nizzatori sono positivamente convinti che oggi si è attivato un nuovo percorso per questo territorio, dove la PMI darà l'input ovvero rivestirà il ruolo di "attore" che saprà innescare quella trasformazione necessaria d'innovazione per ribaltare una situazione difficile e tramutarla in una opportunità. A conclusione dei lavori i rappresentanti delle imprese presenti si sono dati un nuovo appuntamento per stilare un protocollo d'intenti e proseguire con tenacia sull'iniziativa intrapresa. Le loro affermazioni sono state chiare: determinati a non mollare, anche perché per molti di loro l'azienda, la bottega, rappresenta il

sacrificio e la determinazione di due generazioni. Non hanno quindi nessuna intenzione di abbassare la testa, è finalmente ora che in questo comprensorio così come in tutta Italia, vengano individuati gli errori senza penalizzare una intera collettività. Infine, i partecipanti all'incontro hanno avvertito la necessità di essere vicini agli imprenditori emiliani, colpiti dal terremoto, e hanno promosso una raccolta fondi, un piccolo contributo a dimostrazione, al di là della cifra raccolta, del senso e del significato di un gesto che proviene da una zona emarginata e difficile come quella della locride.

La formazione punto di partenza per l'integrazione e la convivenza

In una recente intervista rilasciata al quotidiano "La Sicilia" Irene Chessari direttrice provinciale del patronato ENASC di Ragusa spiega come la formazione sia un importante punto di partenza per la convivenza in fatto di immigrazione. "La formazione dei preposti – spiega Chessari – è il punto di partenza per una corretta convivenza civile: la mia esperienza prima come gestore di un phone center per stranieri e oggi all'interno del patronato mi porta a promuovere e richiedere il continuo aggiornamento di chi, a vario titolo, si occupa di servizi alla cittadinanza. Gli impiegati del Comune, i funzionari dell'Asp, chi lavora allo sportello del Centro per l'im-

piego o dell'Agenzia delle Entrate. Sono tutti operatori che si trovano quotidianamente di fronte a domande e istanze di cittadini immigrati, ma spesso le risposte fornite sono scorrette o molto diverse da Comune a Comune. Sono convinta – aggiunge – che bisognerebbe iniziare a lavorare nelle scuole, con progetti mirati a valorizzare le differenze e a creare cittadini consapevoli dei diritti propri e degli altri.

E' vero che ci sono molti progetti di inter-cultura, ma sono a macchia di leopardo e spesso affidati alla buona volontà di insegnanti o progettisti. In realtà sarebbe opportuno istituzionalizzare momenti di scambio culturale,

partendo con precise direttive da parte del Provveditorato agli Studi. Anche perché l'integrazione non può essere affidata ai buoni sentimenti di alcuni, ma è un'esigenza sociale vera e propria. Si acutizzano – conclude nell'intervista la Chessari, a proposito delle recenti tensioni sociali amplificate dalla crisi – i problemi tra italiani e stranieri, ma anche tra stranieri di nazionalità diversa.

C'è una vera e propria guerra del pane, ad esempio, tra magrebini e romeni in merito al lavoro agricolo. Il mio sogno sarebbe vedere nascere in questa città un museo etnografico arricchito dal contributo e dalla volontà di tutti i cittadini."

Modica: illuminazione pubblica in completo degrado, allarme dell'UNSIK

Gli impianti di illuminazione pubblica non vengono risparmiati dall'incuria e dalla mancata manutenzione. Essi si trovano in uno stato di completo degrado, dove centinaia di punti luce sono spenti e sono anche in contrasto con le normative comunitarie che imponevano già tempo fa alle amministrazioni locali di realizzare investimenti per adeguare gli impianti alle normative comunitarie in materia di risparmio energetico. "Il Comune – denuncia il dirigente del-

l'UNSIK, Ignazio Abbate – ha pensato bene inoltre di risparmiare sui consumi energetici realizzando impianti e non attivandoli mai come nel caso di Contrada Crocevie - Catanese, dove per chilometri è stato realizzato un impianto di illuminazione pubblica per centinaia di migliaia di euro e non è mai entrato in funzione. Il mio appello cadrà sicuramente nel vuoto anche perché in quattro anni non si è mai intervenuto seriamente per affrontare la questione energetica di compe-

tenza del Comune pagando bollette salatissime mentre i cittadini in cambio hanno ricevuto un totale disinteresse che ha ridotto gli impianti in uno stato di degrado fatta eccezione solo per poche centinaia di metri del Corso Umberto".

Barletta: presentazione evento fotografico "R-evolution 2013", coinvolta nell'evento anche l'UNSIK

Torna la nuova edizione di R-evolution, l'evento fotografico svoltosi nel 2011 a Barletta. Si è tenuta il 26 luglio con inizio alle ore 11,30, la conferenza stampa di presentazione. Organizzata dal Fondo Internazionale Orvieto Fotografia (FIOF), la manifestazione, sintesi della migliore fotografia e cinematografia italiana ed internazionale, ospitò nei principali contenitori culturali, ma anche nei cinema e nelle vie della città, un ampio

programma di coinvolgenti appuntamenti, seminari, concorsi, eventi ludici. La prima edizione di *R-evolution* ha visto la partecipazione di oltre 980 fotografi, provenienti da tutta Europa, la realizzazione di 83 mostre fotografiche allestite in tutta la città con oltre 2000 fotografie esposte.

All'incontro presenti per l'Amministrazione il Sindaco Maffei e l'Assessore alle Politiche del Lavoro Luigi Fruscio. Il FIOF è rappresentato dal neo eletto presidente nazionale Ruggiero Di Be-

nedetto. La nuova edizione di R-evolution si terrà a Barletta nel 2013, con il coinvolgimento dell'intera provincia, nonché della Regione. Per il mondo imprenditoriale ed associativo, nonché come partner dell'evento è coinvolta anche l'UNSIK con Giuseppe Depascale e le altre organizzazioni imprenditoriali a livello locale, Concommercio, Confartigianato, Confe-
sercenti, CNA, Confapi.

Torna il Premio Libero Bizzarri: prima serata dedicata alla Pizzica. Tra i promotori l'UNSIK Ascoli Piceno

Torna a San Benedetto del Tronto la 19^a edizione della manifestazione del Premio Libero Bizzarri iniziata martedì 10 luglio con uno speciale sul Trantismo: danze, musica, un seminario fotografico e la proiezione di un documentario, che si è svolta presso la Palazzina Azzurra. La diciannovesima edizione del Premio Libero Bizzarri ha avuto come tema "MEDI[con]TERRANEO - incontro di popoli e di prospettive". Il "BUFFETinDOC" della serata inaugurale è stato offerto dall'UNSIK di Ascoli Piceno di cui è Presidente Provinciale Dante Teodori. Ha fatto da guida in questo "viaggio" il documentario del regista bolognese Gianfranco Mingozzi "La Taranta" (1962,

18'). Il cortometraggio è impreziosito dal commento di Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura. Dalle 22 "Grande Festa della Taranta" con la musica del gruppo "La Compagnia Musicante".

Si è ballata la Pizzica (ancora oggi eseguita con tamburelli, chitarra, violino, fisarmonica) nelle sue tre tipologie: la "Pizzica tarantata" che è la più conosciuta, la "Pizzica duello" nella quale il rito evocato assume la forma di duello rusticano e la "Pizzica de core" eseguita da uomo e donna che descrivono la seduzione con sguardi e sensualità. Nella stessa giornata si è svolto il seminario "Photo In Motion" a cura di Daniele Cinciripini, vincitore del Premio Fotoleggendo -

Roma 2011. Dal concept iniziale, ripercorrendo le varie fasi della progettazione fino all'editing finale, si è approfondito l'uso del software [Adobe Premiere] di Video Editing per la realizzazione del Photo In Motion, dove foto, video e musica si fondono insieme.



L'UNSIC e l'AIDA Onlus sostengono la FIPIC e promuovono il basket in carrozzina in Calabria nel ricordo di Bartolo Furfaro

L'UNSIC al completo, capitanata dal Presidente Nazionale Domenico Mamone per il terzo anno consecutivo ha presenziato al triangolare della solidarietà organizzato dall'Associazione Italiana Diversamente Abili – onlus da sempre vicina alle persone portatrici di handicap. L'evento si è svolto il 13 agosto scorso a Candidoni, in provincia di Reggio Calabria.

Madrina della manifestazione è stata Roberta Cogliandro, campionessa italiana di nuoto paralimpico.

Il Vice Presidente dell'AIDA Nandino Morabito, il Presidente del Patronato ENASC Salvatore Mamone e dell'UNSIC Domenico Mamone alla presenza di numerosi spettatori e tante famiglie con bambini, ospiti ancora una volta del sindaco della cittadina calabrese, Marcello Aruta, hanno dato

vita alla kermesse estiva che prevede ogni anno il sostegno a favore delle persone meno fortunate. Quest'anno lo scopo dell'evento è stato sostenere la FIPIC – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – e precisamente la sua sezione regionale il cui delegato per la Calabria è Nazareno Insardà.

Essendo lo stesso stato investito da questo impegnativo incarico nel 2010 direttamente dal Presidente Nazionale della federazione Fernando Zapile, in soli due anni è riuscito a creare nella propria regione la prima squadra di basket in carrozzina coinvolgendo atleti di quasi tutte le province calabresi.

"E' per me motivo di orgoglio, ha detto Insardà a margine dell'evento, riuscire a raggiungere un risultato così importante, ed è di forte stimolo

per continuare sul percorso intrapreso cercando di dare continuità al lavoro fin qui svolto e raggiungere risultati sempre più importanti."

Anche il Presidente Domenico Mamone si è dichiarato soddisfatto nell'aver contribuito con la sua federazione in questi anni alla realizzazione di tante iniziative a favore dei diversamente abili, sulla stessa linea il Presidente dell'ENASC, Salvatore Mamone, che ha voluto sottolineare la grande sensibilità che il Patronato rivolge verso tali tematiche, considerando il ruolo sociale che svolgono tali Enti.

Il capitano dell'AIDA Mimmo Cuppari, dell'UNSIC Domenico Mamone e del Candidoni Ninì Callà hanno consegnato ai familiari di Bartolo Furfaro, venuto a mancare nel 2010, una targa per tenere vivo il suo ricordo.



KLEOS BASKET - Pellaro (RC)

Nuovi incentivi sulle rinnovabili



Due decreti ministeriali definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (cd. Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). Come si legge sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: "Il nuovo regime permetterà di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e con forti ricadute sull'economia italiana tale da ridurre l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese. I Decreti pongono le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle energie rinnovabili, allineando gli incentivi ai livelli europei e adeguandoli agli andamenti dei costi di mercato delle tecnologie (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni).

Si introduce inoltre un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva (aste

per impianti grandi e registri per impianti di taglia media). In linea con le previsioni della precedente normativa, il nuovo sistema entrerà in vigore 45 giorni dopo il superamento (previsto a breve) della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico, e il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico, per il quale è previsto comunque un periodo transitorio di 4 mesi.

Tra le modifiche migliorative apportate:

• Un ampliamento del budget di spesa, per un totale di 500 Milioni di Euro annui - pari a ulteriori 10 Miliardi di Euro di spesa su 20 anni - suddivisi tra Fotovoltaico (200 Milioni) e Non-Fotovoltaico (300 Milioni);

• Una forte semplificazione delle procedure per l'iscrizione ai registri;

• L'innalzamento delle soglie di accesso ai registri per tutte le categorie rilevanti. In particolare, per il fotovoltaico, vengono esentati dai registri gli impianti a concentrazione, quelli innovativi e quelli realizzati da Amministra-

zioni pubbliche, oltre a quelli in sostituzione di amianto fino a 50 KW. Inoltre, sono esentati gli impianti tra 12 e 20 KW che richiedono una tariffa ridotta del 20%;

• Un premio per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto e per quelli con preponderante uso di componenti europei;

• Un incremento degli incentivi per alcune specifiche tecnologie che presentano una forte ricaduta sulla filiera nazionale, ad esempio: geotermico innovativo, fotovoltaico a concentrazione e innovativo;

• Una rimodulazione dei termini di pagamento dei certificati verdi;

• La conferma della priorità di accesso al registro per gli impianti realizzati dalle aziende agricole."

I due decreti portano la firma dei Ministri Mario Catania, Corrado Clini, Corrado Passera rispettivamente delle Politiche Agricole, Ambiente e Sviluppo Economico.



Ismea: ampliati i criteri di accesso alle agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura

Il Consiglio di Amministrazione ISMEA, nella seduta del 18 luglio, ha approvato le modifiche ai relativi criteri di accesso alle "Agevolazioni per l'insediamento dei giovani in agricoltura" (regime di aiuto XA 259/09), al fine di ampliare la possibilità di accesso. "In sintesi - come si legge sul sito Ismea - i nuovi criteri consentono l'accesso all'intervento anche ai giovani che al momento della presentazione della domanda non risultino ancora in possesso di alcuni requisiti soggettivi, quali ad esempio la qualifica professionale

agricola ovvero l'iscrizione nella apposita gestione previdenziale; attenuano il limite temporale per i terreni provenienti da donazioni, riducendolo dagli attuali 20 anni a 5 anni; riducono il limite minimo d'investimento da 300.000,00 a 180.000,00 euro; eliminano, tra le cause di esclusione automatica, la trascrizione di un pignoramento immobiliare sul terreno oggetto di intervento.

A partire da lunedì 23 luglio 2012, i nuovi criteri sono consultabili sul sito Ismea, nell'apposita sezione "sviluppo d'impresa".



Nuovo decreto sull'etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP

È stato pubblicato sulla G.U. di martedì 28 agosto 2012, il Decreto del 13 agosto 2012, che è entrato in vigore il 29 agosto, recante le disposizioni nazionali attuative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

Attraverso un'importante opera di semplificazione e ricodificazione delle preesistenti norme nazionali, si costituisce il testo unico delle disposizioni nazionali in materia di "etichettatura

e presentazione dei vini DOP e IGP e altri prodotti vitivinicoli", tenendo altresì conto degli aggiornamenti apportati dal quadro di riferimento normativo e nazionale.

I punti essenziali del decreto riguardano:

- la ricodificazione che apporta una notevole semplificazione normativa e nel contempo elimina alcuni vincoli dichiarativi a carico dei produttori connessi all'etichettatura e presentazione;
- le norme sui recipienti e tappature dei vini DOP, DOC e IGT, pur salvaguardando l'immagine delle produzioni più qualificate (DOP), vengono eliminati alcuni vincoli troppo restrittivi in materia di confezionamento, che ormai non sono più in linea con

le esigenze dei principali mercati di esportazione, segnatamente dei vini DOP. In tale contesto, oltre ad aggiornare le disposizioni sui contenitori alternativi al vetro per i vini DOP (introdotti nei disciplinari di alcune DOP ai sensi dell'apposito decreto del 2008), vengono introdotte misure di liberalizzazione intese a consentire l'uso delle varie tappature ammesse dalla vigente normativa comunitaria, tra cui il tappo a vite, che risulta assai richiesto sia dai mercati esteri che nazionali. Resta comunque fatto salvo l'uso del tradizionale tappo di sughero per le produzioni maggiormente qualificate, conformemente alle disposizioni degli specifici disciplinari di produzione.



LAZIO: PUBBLICATO AVVISO SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI LAVORO

“Con l’avviso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, mettiamo a disposizione oltre due milioni di euro per affrontare i nuovi rischi in materia di sicurezza. Si tratta di un provvedimento importante per promuovere la cultura del lavoro sicuro e diminuire i rischi d’infortunio con iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione”.

E’ quanto dichiara l’assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, Mariella Zezza. “Potranno richiedere il finanziamento - sottolinea l’assessore - organismi paritetici, enti bilaterali e organismi di formazione professionale e ricerca.

All’Alta formazione è stato affidato un ruolo fondamentale. I corsi che verranno proposti, mirati a includere attivamente le imprese del territorio, saranno divisi in ambiti ad alto, medio e basso rischio di infortunistica e saranno orientati a contrastare i rischi di infortuni gravi e mortali. Saranno coinvolte differenti categorie di lavoratori: stranieri, lavoratori di età inferiore ai 25 anni o di età superiore ai 50 anni, stagionali del settore agricolo, dipendenti con meno di 2 anni di esperienza e datori di lavoro delle piccole e medie imprese”.

Ulteriori informazioni e dettagli relativi all’avviso sono reperibili sul sito (www.portalavoro.regione.lazio.it).

CAMERA COMMERCIO MILANO: 2 MLN DI EURO PER ACCESSO AL CREDITO PMI

Per chi ha intenzione di acquistare o avviare una attività imprenditoriale, realizzare dei nuovi impianti o comprare nuove attrezzature, proteggere marchi o royalties, aumentare il capitale sociale, aprire sedi commerciali all’estero o partecipare a gare internazionali, aumentare la liquidità della propria impresa, la Camera di Com-

mercio promuove uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro.

Si tratta del bando “Agevolacredito 2012”. I finanziamenti dovranno essere garantiti da uno dei Consorzi e delle Cooperative Fidi che aderiscono all’iniziativa. La finalità è agevolare le pmi milanesi nella realizzazione di programmi di investimenti produttivi (600.000 euro); operazioni di patrimonializzazione aziendale (300.000); programmi a sostegno della liquidità aziendale (400.000 stanziati in via straordinaria a causa della congiuntura economica); operazioni a sostegno dell’internazionalizzazione d’impresa (200.000 euro); contributi per l’abbattimento del costo della garanzia prestata da Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (500.000 euro). A beneficiarne potranno essere le micro, piccole e medie imprese, di tutti i settori, con sede legale iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano. Sono previste premialità per le nuove imprese, per quelle che realizzano investimenti nelle aree del comune di Milano in riqualificazione e per quelle che avviano contratti di lavoro a tempo indeterminato o trasformano contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato a favore di giovani under 35. I termini di presentazione della domanda sono il 31 maggio 2013 per la stipula del finanziamento o la realizzazione dell’operazione, il 16 luglio 2013 per la consegna dei documenti al Consorzio o alla Cooperativa Fidi garante.

PUGLIA: BANDO DI CONCORSO “PRINCIPI ATTIVI 2012 - GIOVANI IDEE PER UNA PUGLIA MIGLIORE”

E’ stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 89 del 21 giugno 2012 il nuovo Bando di concorso “Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore” con cui la Regione finanzia progetti ideati e realizzati da

giovani pugliesi, nell’ambito del Programma Bollenti Spiriti. Il bando è approvato con la determinazione dirigenziale n. 94/2012 del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale. Destinatari del bando sono i giovani cittadini, italiani e stranieri, residenti in Puglia, organizzati in gruppi informali di almeno due componenti. I candidati devono aver compiuto i diciotto anni al momento della presentazione della domanda, e devono essere nati a partire dal 01/01/1979. La domanda di candidatura si effettua con procedura telematica disponibile nel portale Bollenti Spiriti a partire dalle ore 12,00 del 25 giugno ed entro le ore 12,00 del 19 ottobre 2012.

La domanda deve essere inviata, pena esclusione dal bando, tramite PEC all’indirizzo:

(principiattivi.regione@pec.rupar.puglia.it). Ulteriori informazioni possono richiedersi presso il Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale (Tel. 080 5406222 - e-mail: principiattivi@regione.puglia.it).

EMILIA ROMAGNA: PER IL 2012 STANZIATI 600MILA EURO PER IL TERZO SETTORE

La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato la delibera che stanziava circa 600 mila euro e che si rivolge a cooperative sociali iscritte nell’albo regionale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale anche con il coinvolgimento delle Amministrazioni provinciali nelle loro funzioni di coordinamento e sostegno di questo settore. Un unico Piano per il 2012 per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, per consentire al meglio la programmazione e la realizzazione degli interventi.

Le domande delle organizzazioni di volontariato dovranno essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna



entro il 16 ottobre tramite i Centri di servizio provinciale. I progetti delle associazioni di promozione sociale dovranno pervenire invece entro il 30 settembre. L'elenco dei progetti approvati sarà pubblicato sul BURERT e sul sito internet della Regione e comunicato per iscritto alle organizzazioni interessate.

VENETO:
32,4 MLN DI CONTRIBUTI
PER LE IMPRESE AGRICOLE

Arrivano ulteriori risorse per lo sviluppo delle imprese agricole e l'agroambiente del Veneto. La giunta regionale ha infatti disposto l'apertura dei termini per presentare domande di contributo, per un importo complessivo di 32,4 milioni di euro, riferite ad alcune delle misure dell'Asse 1 (Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale) e dell'Asse 2 (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) del Programma di Sviluppo Rurale.

"Abbiamo messo a bando le dotazioni finanziarie ancora disponibili per le diverse misure - ha spiegato l'assessore all'agricoltura - di fatto completando il piano degli interventi e di spesa previsti dal Psr 2007-2013. I nuovi bandi, peraltro, sono stati aggiornati sia con le ultime modifiche al PSR, sia quelle già approvate, sia quelle in corso di valutazione da parte della Commissione europea".

SICILIA:
15 MLN PER PRODUZIONI SOSTENIBILI
IN AGRICOLTURA

Un bando da 15 milioni di euro per l'adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili è stato pubblicato dall'assessorato regionale alle Risorse agricole dopo che la Commissione europea ha approvato, il 18 luglio scorso, l'ultima versione modificata del Piano Sviluppo rurale della Sicilia per il pe-



riodo 2007/2013. In tal modo si è proceduto alla revisione dei premi a superficie, compresi quelli agroambientali. I nuovi valori verranno applicati anche per il calcolo dei premi relativi alle domande di conferma dell'anno 2012. Il nuovo bando prevede, anche, l'aumento dei premi. Viene così scongiurato il rischio di perdere i fondi del Psr 2007/2013, perchè in tal modo è possibile assorbire le somme eventualmente non spese dalle altre misure. I richiedenti dovranno presentare le domande d'aiuto informatiche sul sistema Sian dal 15 settembre e non oltre il 31 Dicembre 2012 e far pervenire entro il 15 gennaio 2013 la relativa documentazione cartacea agli ispettorati provinciali per l'agricoltura. L'amministrazione inoltre valuterà, nella prossima annata, la possibilità di prorogare eventualmente gli impegni in scadenza per un ulteriore anno.

MOLISE PROROGA TERMINI DOMANDE PSR:
ISTANZE PER CONTRIBUTI CONSULENZE
AZIENDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

La Giunta regionale del Molise ha riaperto i termini di presentazione delle domande di aiuto per l' "Utilizzo servizi di consulenza aziendale in ambito agricolo e forestale" (Misura 1.1.4. del Programma di sviluppo rurale 2007-2013) che potranno essere inoltrate entro il prossimo 30 settembre.

Lo rende noto l'assessore all'Agricoltura, Angiolina Fusco Perrella. "Per l'attuazione e le attività della misura - spiega - è previsto un finanziamento pari a 2 milioni di euro.

La misura, infatti, è stata progettata per promuovere un apposito servizio di consulenza aziendale agli imprenditori agricoli e ai proprietari di aree forestali e boschive con lo scopo di favorire il rispetto dell'applicazione dei criteri di gestione obbligatori, delle buone condizioni agronomiche e ambientali, della sicurezza sul lavoro, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni. L'intervento - prosegue l'assessore - prevede, in particolare, l'erogazione di contributi agli imprenditori agricoli per aiutarli a sostenere i costi di tali servizi di consulenza, finalizzati soprattutto a favorire il rispetto della condizionalità nelle proprie aziende. Le finalità sono quindi quelle di supportare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali nella valutazione e nel miglioramento dei risultati produttivi e gestionali delle proprie aziende ed assisterli nel rispetto dei criteri di gestione obbligatori in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, mantenimento delle "Buone condizioni agronomiche e ambientali", previste dalla Comunità europea".



IVA - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: CESSIONE DI FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO

E' variata dal 10 al 21 per cento l'aliquota Iva sulle cessioni di fruttosio chimicamente puro. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/e del 24 luglio 2012, sulla base del parere tecnico espresso dall'Agenzia delle Dogane, che ha stabilito per il prodotto un nuovo inquadramento merceologico.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI CE AI PAESI SEE

Come rende noto l'Inps dal suo sito: "Dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell'Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra. La circolare n. 77 del 6 giugno 2012 dell'Inps contiene un riepilogo delle circolari pubblicate in materia di prestazioni pensionistiche e fornisce alcune precisazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio."

PROROGA DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE PREVISTI IN VIA SPERIMENTALE DALLA LEGGE N. 191/2009, PER L'ANNO 2011

La legge n. 220 del 13 dicembre 2010 ha prorogato per l'anno 2011 gli incentivi previsti dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l'assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in

situazioni particolari. Nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 62509 del 31 ottobre 2011, che ha specificato le modalità di attuazione delle disposizioni di legge per l'anno 2011. Con la circolare n. 76 del 31 maggio 2012 l'Inps rende note le modalità operative per la fruizione degli incentivi connessi.

La circolare disciplina le modalità operative per la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011; per il 2012 è necessario attendere l'emanazione di un ulteriore decreto.


BASILICATA: ONLINE DOMANDE PARTECIPAZIONE AI BANDI AGRICOLTURA

Sono online le domande per partecipare ai bandi del Dipartimento Agricoltura (ad eccezione di quelli relativi al Piano di sviluppo rurale). E' attiva

sul portale *basilicatanet* la procedura che consente alle imprese di registrarsi, ottenendo il Pin di accesso. Utilizzando il Pin, l'imprenditore potrà accedere al "Portale Bandi" e compilare la domanda relativa all'Avviso pubblico al quale è interessato. L'invio varrà automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Agricoltura. Per candidarsi ai bandi per i quali è prevista la domanda on line, la registrazione è obbligatoria. Lo comunica, in una nota, la Regione Basilicata.

VALIDITÀ VOUCHER

L'Inps informa che: "tutti i voucher cartacei acquistati presso le sedi Inps fino al 31 dicembre 2011 devono essere utilizzati e riscossi tassativamente entro il 30 settembre 2012. Sempre entro tale termine, dovrà anche essere presentata la richiesta di rimborso per i voucher non utiliz-





zati. Si fa presente, inoltre, che i voucher si possono acquistare e riscuotere anche presso tutti gli uffici postali, i tabaccai abilitati e tramite Internet. Sul sito www.inps.it è presente un'area dedicata al lavoro occasionale accessorio dove sono descritte dettagliatamente tutte le modalità di richiesta dei voucher."

CREDITI VERSO LA PA: COMPENSAZIONI E CERTIFICAZIONI, VARATI I DECRETI

Varati i decreti volti a sbloccare i crediti vantati dalle imprese verso la Pubblica amministrazione anche se ci sono alcune modifiche contenute nel decreto sulla Spending Review. Nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 sono stati pubblicati due decreti riguardanti rispettivamente la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti degli Enti locali e i criteri per la compensazione dei crediti certificati, in particolare con le somme iscritte a ruolo.

Il Pacchetto di interventi, definiti dal Governo il 22 maggio come si legge sul sito di Palazzo Chigi prevede quattro decreti ministeriali. "In particolare: due decreti ("decreti certificazione") riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e uno per le Regioni e enti locali, inclusi gli enti del

Servizio Sanitario Nazionale. Si dà attuazione più efficiente al DL 185/08, così come modificato dalla legge 183/2011 e in ultimo, meno di un mese fa, la legge n. 44 del 26 aprile 2012.

Si tratta di due decreti "fotocopia", uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l'altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni ma auspicabilmente operativo nel più breve tempo possibile; un decreto ("decreto compensazioni") riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010; un decreto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 (cd. "salva Italia")."

L'INPS AGGIORNA LE TABELLE SULLE MALATTIE PER INVALIDITÀ, IN ATTESA DEL DECRETO DEFINITIVO


Come rende noto una agenzia Ansa "l'endometriosi e la malattie rare sono alcune delle patologie "moderne" che entrano nella nuova tabella per l'invalidità civile che sarà pubblicata dall'Inps sul sito, aggiornando dopo 20 anni l'elenco delle patologie in materia assistenziale. Lo ha

annunciato il coordinatore generale medico legale dell'Inps Massimo Piccioni, nel sottolineare come, prevedendo la legge un giudizio urgente per gli oncologici, alle linee guida devono attenersi i medici dell'Istituto, in attesa della pubblicazione della legge. Attualmente al ministero della salute si sta lavorando per una revisione dei criteri per il riconoscimento delle invalidità ma il decreto non è ancora definito."

COMMISSIONE UE DÀ VIA LIBERA ALL'ERASMUS DEGLI AGRICOLTORI

E' stato messo a punto un progetto pilota sullo scambio di giovani agricoltori nei 27 Stati membri dell'Ue, così come da anni avviene con il programma Erasmus, che permette agli studenti europei di continuare gli studi per un periodo in un altro ateneo dell'Ue. Per realizzare il progetto la Commissione europea ha lanciato un bando di gara "finalizzato a valutare e testare la possibilità, i requisiti e il quadro giuridico europeo, per l'attuazione di programmi di scambio per i giovani agricoltori".

Dall'Ue sarebbero a disposizione tra 1 e 1,5 milioni di euro. Il termine per le presentazioni delle offerte è il prossimo 5 ottobre. Il progetto dovrà essere realizzato entro 24 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto.



Contributi artigiani e commercianti

L'INPS, con la circolare n. 90 del 27.06.2012 ha comunicato i termini per la riscossione 2012 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335

1. Termini e modalità di versamento

L'Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l'Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani. Ai sensi

del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

I lavoratori autonomi, che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 devono versare il contributo dovuto, al netto degli eventuali acconti versati nell'anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l'acconto relativo all'anno d'imposta 2012. Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 18 giugno 2012 per il saldo 2011 ed il primo ac-

conto 2012 e 30 novembre 2012 per il secondo acconto 2012, sono state modificate dal D.P.C.M. 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 135 del 12 giugno 2012. L'art. 1 del citato D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

La proroga riguarda le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle sca-





denze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Il D.P.C.M. prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 10 luglio al 20 agosto 2012, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale DPPI nel caso dei liberi professionisti.

2. Reddito imponibile

In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (*impresa in contabilità ordinaria*), RG (*impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari*) e RH (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*):

RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31 + RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con

codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.

L'INPS sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Per i Liberi professionisti la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef nel quadro RE, se l'attività è esercitata in forma individuale e/o nel quadro RH, nel caso in cui l'attività è esercitata in forma associata. L'Istituto rammenta che, a partire dalla dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011, ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare a contribuzione, devono essere indicati tutti i redditi che hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione previdenziale. In particolare nei righe da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF, a colonna 1, deve essere riportato il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo a carico del professionista, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell'eventuale quota che ha concorso al massimale stesso derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata (ad esempio il reddito derivante da attività di collaborazione o da lavoro autonomo occasionale superiore a € 5.000). Se ricorre tale ultimo caso deve essere barrata la casella di colonna 8 del rigo RR5.

3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi

Per i soggetti che – ai sensi dell'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il cal-

colo dei contributi dovuti viene determinata come segue: CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse). Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.

4. Rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2012. Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2011 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2012.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2012.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2012. L'importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2012 nella parte riguardante "Modalità e termini di versamento – Rateazione". Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle moda-

lità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 10 luglio al 20 agosto.

5. Il Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2012


Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro RR sezione I del modello UNICO Persone Fisiche 2012 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l'anno 2011, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal Quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contri-

bueno intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 6 che segue. Qualora l'importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata "0". I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto della circolare n. 16 del 03 febbraio 2012 per la determinazione della contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del Quadro RR - sezione II, avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2012.

6. Compensazione

L'importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righe di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla

riscossione dell'anno 2010, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell'anno precedente) o dell'anno 2011 se il credito emerge dalla dichiarazione 2012 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l'anno 2010 ovvero il 2011, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet Inps - servizi online - elenco di tutti i servizi - calcolo codeline. Analogamente per i liberi professionisti l'eventuale importo che risulta a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 potrà essere portato in compensazione utilizzando sempre il modello di pagamento unificato F24, secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.



Novità in materia di incentivi all'assunzione

Con il Messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012 l'Inps detta le prime indicazioni operative per quanto riguarda le "Novità in materia di incentivi all'assunzione" - Legge n. 92 del 28 giugno 2012, art. 4 commi 12, 13 e 14, aggiornamento dei moduli 407 e 223. Si legge nel messaggio dell'Istituto che "il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136. Tra l'altro, la legge (ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 4) sancisce alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi i benefici previsti per l'assunzione dei lavoratori disoccupati da 24 mesi (art. 8., co. 9, l. 407/1990) o iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, commi 2, 4 e 4 bis, e art. 25, comma 9, legge 223/1991 -art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni); la legge inoltre modifica il testo dell'articolo 8, co. 9, l. 407/1990. Facendo riserva di pubblicare una circolare che illustri compiutamente le novità in materia di incentivi all'assunzione, si comunica che sono stati comunque adeguati i moduli telematici 407 e 223 alle principali novità contenute nella legge; nella loro nuova versione i moduli continueranno ad essere utilizzati dai datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione.

L'adeguamento non riguarda le assunzioni/ proroghe/ trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012.

Quando è comunicata una somministrazione, l'agenzia allegnerà - oltre all'auto-certificazione e al documento di riconoscimento del lavoratore - una copia della dichiarazione di responsabilità con cui l'utilizzatore (o il suo rappresentante) attesta che ricorrono le

condizioni utili alla determinazione del diritto agli incentivi e la copia di un documento di riconoscimento di colui che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità. Per la dichiarazione di responsabilità può essere utilizzato il modulo disponibile presso la sezione "moduli" del sito internet dell'Inps (modulo "dich. resp. 407 SOMM", codice SC75, da allegare al modulo telematico 407; modulo "dich. resp. 223 SOMM", codice SC76, da allegare al modulo telematico 223); il modulo sarà compilato in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dall'utilizzatore o dal suo rappresentante, scansionato e allegato - per il successivo invio all'Inps a cura dell'agenzia di somministrazione - in formato digitale al modulo telematico 407 o 223; per ragioni tecniche la copia digitale della dichiarazione dell'utilizzatore e il documento di riconoscimento del dichiarante devono essere contenute in un unico file.

Per quanto concerne il modulo telematico 407, si precisa che, in caso di somministrazione, i requisiti di cui ai punti "a", "c", "d", "e", "f", "g" e "h" si intendono riferiti all'utilizzatore; se durante il periodo di godimento dell'incentivo cessa il rapporto di prima somministrazione si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l'incentivo e la sua misura (es.: se dopo un anno l'agenzia somministra a un utilizzatore, non artigiano, che - a differenza del primo utilizzatore - non operi nel mezzogiorno, la misura si riduce al 50%); la circostanza dovrà essere comunicata all'Inps avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.

Per quanto concerne il modulo telematico 223, si precisa che, in caso di somministrazione, i requisiti di cui ai punti "a", "b", "e", "g", "i" e "k" si intendono riferiti all'utilizzatore; circa il punto "d" si rinvia alla nota apposta in calce al modulo stesso; in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di sommi-

nistrazione, qualora - durante il periodo di godimento dell'incentivo - cessi il rapporto di prima somministrazione, si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l'incentivo; la circostanza dovrà essere comunicata all'Inps avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende.

Entro il giorno successivo l'invio dei moduli i sistemi informativi centrali dell'INPS continueranno ad aggiornare la posizione contributiva del datore di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, per consentire la fruizione dell'incentivo. Le Sedi effettueranno successivamente i controlli circa la sussistenza effettiva dei requisiti previsti per l'attribuzione degli incentivi, applicando le condizioni previste dalla nuova legge 92/2012 alle assunzioni/ proroghe/ trasformazioni/ somministrazioni effettuate dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012)." Spiega l'Inps che al messaggio è allegato il testo delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 4 della legge 92/2012, che indicano le condizioni utili alla determinazione del diritto agli incentivi. "Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono agli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito - ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno - la Sede potrà rivolgersi agli uffici di consulenza previsti dalla circolare 135/2011; ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno - attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 - l'indirizzo di posta elettronica (info.diresco@inps.it) per problematiche di carattere giuridico o amministrativo, (supporto.diresco@inps.it) per problematiche di carattere informatico."

INAIL: variazione tasso interesse di rateazione e dilazione

La Direzione Centrale Entrate dell'INPS con la circolare n. 94 del 12/07/2012 ha reso nota la variazione dell'interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In primis, l'Istituto Assicuratore ha informato che la Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 5 luglio 2012 ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dall'11 luglio 2012, è fissato nella misura dello 0,75%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'interesse di dilazione per la regolizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,75%. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dall'11 luglio 2012. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giu-

gno 2012. La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall'11 luglio 2012, la riduzione del TUR nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell'art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,25% in ragione d'anno. La medesima misura del 6,25% annuo, trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8.

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,25% annuo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR.

Nell'ipotesi di evasione, di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti.

Con la predetta deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n.



662, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale.

Pertanto "qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti".

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dall'11 luglio 2012, il tasso del TUR è inferiore alla misura dell'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2011, nell'ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (1,50% annuo).

Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR (0,75 % annuo) maggiorato di due punti (2,75 % annuo).

Regolarizzazione: dal 7 settembre il versamento del contributo

L' Agenzia per le Entrate ha spiegato come riempire il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi". Istituiti due codici tributo, REDO per i lavoratori domestici, RESU per tutti gli altri. Venerdì 7 settembre è il primo giorno utile per pagare i mille euro necessari per la regolarizzazione.

E' quanto indica la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.85/E del 31 agosto 2012 che spiega ai datori di lavoro come riempire i modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi", lo strumento scelto per versare

il contributo forfettario. Questo mentre si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale con gli altri dettagli.

L'Agenzia chiarisce che nella sezione "contribuente" andranno inseriti i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il versamento. Nella sezione "erario ed altro" bisognerà invece compilare una riga per ognuno dei lavoratori che si vogliono mettere in regola.

Il campo "tipo" va riempito con la lettera R, nel campo "elementi identificativi" va il numero di passaporto o di

un documento equipollente del lavoratore (se ha più di 17 caratteri, vanno indicati solo i primi 17). Per cui nel campo "codice", i datori di lavoro domestico devono scrivere REDO, gli altri datori di lavoro subordinato RESU. Nel campo "anno di riferimento", infine, va inserito 2012, in quello "Importo a debito versati" 1000,00. L'Agenzia delle Entrate specifica che "i codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012".

Lavoro: modalità comunicative per la "chiamata" dei lavoratori intermittenti

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 9 agosto 2012, prot. n. 39/0011779, ha fornito, in ambito di lavoro intermittente, le istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazione della "chiamata" prevista dall'art. 1, comma 21, lettera b della Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro). Tuttavia preme sottolineare come suddetta comunicazione non sostituisce in alcun modo la trasmissione obbligatoria di assunzione ma al contrario la completa costituendo un ulteriore elemento informativo che integra l'informazione del rapporto di

lavoro intermittente comunicato per mezzo dell'UNILAV. Relativamente all'invio tramite fax, dovrà obbligatoriamente essere utilizzato apposito modello predisposto e approvato dal ministero del lavoro, in cui dovrà essere indicato il codice fiscale e l'indirizzo e-mail del datore di lavoro, il codice fiscale del lavoratore per cui si sta effettuando la comunicazione e le singole giornate o il ciclo di chiamate. Le nuove modalità tecniche dovranno rispettare le seguenti modalità:

- Fax al numero 848800131 – a partire dal 13 agosto 2012;
- Sms al numero 339-9942256 – a partire dal 17 agosto 2012;
- E-mail all'indirizzo: intermittenti@la-

voro.gov.it – a partire dal 17 agosto 2012;

- On-line – a partire dal 1° ottobre 2012.
- Pertanto, a partire dal 13 agosto 2012, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella suddetta nota considerando che, quale recentissimo aggiornamento, a mezzo di apposita nota firmata dal direttore della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, è stato precisato che, a parziale rettifica di precedentemente comunicato, fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni potranno comunque continuare ad essere effettuate agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territoriali del lavoro.



PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE – DIPENDENTI BANCARI - MUTUI A CONDIZIONI AGEVOLATE - ATTRIBUZIONE ECONOMICA IMPUTABILE AL RAPPORTO DI LAVORO – CONDIZIONI

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 12244 DEL 17 LUGLIO 2012)

La stipulazione da parte di un istituto bancario con i propri dipendenti di mutui a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle riservate all'ordinaria clientela integra un'attribuzione economica imputabile al rapporto di lavoro e costituisce elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi ove le condizioni contrattuali non siano giustificabili nel quadro dell'esercizio dell'attività bancaria o ricorrano altri adeguati elementi di prova, restando esclusa la rilevanza, a tal fine, della mera concessione del mutuo ad un tasso di interesse inferiore a quello legale ovvero la subordinazione dello stesso ad un determinato stato di servizio del dipendente.

LAVORO PUBBLICO - ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - SUPPLENZE - PRETESA DI CONVERSIONE O RISARCIMENTO DA REITERAZIONE NON ABUSIVA DI INCARICHI A TERMINE – INFONDATEZZA

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 10127 DEL 20 GIUGNO 2012)

La S.C., in tema di personale docente, ha affermato l'inapplicabilità del principio di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, restando applicabile la disciplina delle supplenze, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, che non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, con conseguenza insussi-

stenza di un diritto del docente alla stabilizzazione del rapporto ed al risarcimento del danno in caso di reiterazione delle supplenze, ove non risulti un abuso nell'assegnazione degli incarichi in questione.

LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE SINDACALE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE - OTTEMPERANZA - CONDIZIONI - INOTTEMPERANZA – CONSEGUENZE

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9966 DEL 18 GIUGNO 2012)

Non ottempera all'ordine giudiziale di reintegrazione del dirigente sindacale illegittimamente licenziato e, pertanto, è tenuto a corrispondere la sanzione al Fondo adeguamento pensioni ex art. 18 St. lav. l'imprenditore, il quale, pur versando al lavoratore la retribuzione e permettendogli di recarsi in azienda per l'espletamento dell'attività sindacale, non gli consenta, tuttavia, di riprendere il proprio lavoro.

MATERNITA' - LECITO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE CHE DOPO IL CONGEDO NON RIENTRA A LAVORO

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14905 DEL 5 SETTEMBRE 2012)

Nel comportamento della lavoratrice madre che non riprende il servizio scaduto il periodo di astensione per maternità si ravvisano gli estremi della colpa grave, per non aver adempiuto ai suoi obblighi: A tale scopo risulta legittimo il licenziamento da parte dell'azienda per giustificato motivo, anche se la lavoratrice ravvisava giustificazione al suo comportamento nel mancato pagamento da parte del datore di una mensilità lavorativa. Ad avviso dei giudici di legittimità, quando una delle parti non adempie al proprio dovere a causa di un com-

portamento scorretto dell'altra è necessario confrontare le due azioni. Per cui il mancato versamento di una sola mensilità non rende legittimo il comportamento della lavoratrice come "ritorsione" perché va contro i principi di correttezza alla base del rapporto di lavoro.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO – GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO - DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI SUCCESSIVE ALL'EFFETTIVA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - CONOSCENZA EFFETTIVA DELLO STATO DI GRAVIDANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA

(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 12693 DEL 20 LUGLIO 2012)

In tema di rapporto di lavoro irregolare, la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio licenziata nonostante il divieto di licenziamento ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, indipendentemente dall'invio della relativa certificazione medica ove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza effettiva dello stato di gravidanza".

